

R.G. 18/2025
R.G. 19/2025
Ristrutturazione dei debiti (CCII)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 166-1/2024

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 166-1/24 promosso da Viola Raffaele, nato [REDACTED], CF: VLIRFL77L27A024K ed Esposito Rosa, nata a [REDACTED], CF: SPSRSO77L56G812F, entrambi residenti in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via C.A. Dalla Chiesa n.40, coadiuvati dal Dott. Nicola Della Valle, nella qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, rapp.ti e difesi dall'avv. Livia Volpe; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 23.09.2024 Viola Raffaele ed Esposito Rosa hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 219.972,02, garantisce la messa a disposizione dei debitori di nn. 216 rate mensili di € 747,65 mensili, onde consentire: il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili; la soddisfazione parziale del creditore privilegiato immobiliare (Leviticus SPV s.r.l.) quantificato in complessivi € 125.755,00 in privilegio (pari al valore di mercato rappresentato dal prezzo minimo d'asta); il pagamento integrale dei crediti con privilegio mobiliare vantati da Agenzia delle Entrate – Riscossione; il pagamento parziale dei creditori chirografari soddisfatti nei limiti del 10%.

Con decreto depositato in data 26.09.2024 il giudice designato, dott.ssa Federica Peluso, ha dichiarato ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti, ha disposto su richiesta dei debitori e ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione (se non previamente autorizzati), la sospensione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. 95/2023 del



Tribunale di Nola (G.E. Dott. Gennaro Beatrice) sino alla data di conclusione del procedimento, ordinando che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:*
a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione, che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;” e disponendo che *“l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.L., riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano)”*.

A seguito delle comunicazioni ex art. 70 comma 2 CCII, sono pervenute note di contestazione ed osservazioni alla proposta di ristrutturazione da parte dei creditori Gardant Liberty Servicing SPA, quale mandataria della Leviticus SPV SRL, e Banca Sistema SPA.

Quanto, in particolare, a Gardant Liberty Servicing SPA, quale mandataria della Leviticus SPV SRL, ha contestato l'eccessiva durata della procedura e, di conseguenza, l'assenza di convenienza, potendo il creditore opponente risultare più proficuamente soddisfatto all'esito della procedura di esecuzione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Nola – RGE 1160/2021, sospesa col provvedimento di apertura della presente procedura.

Quanto, invece, a Banca Sistema SPA, ha contestato: 1) il carattere misto della debitoria contratta, riconducibile a pregressa attività imprenditoriale dei due coniugi, tale da precludere l'applicazione della disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore; 2) l'assenza di prova del carattere non gravemente colposo del sovraindebitamento degli istanti; 3) la non idonea distinzione tra le masse attive e passive dei due debitori ricorrenti; 4) la corretta valutazione del merito creditizio da parte di Banca Sistema; 5) l'assenza di convenienza della procedura.

A fronte di tali contestazioni l'occ, nel contestare le eccezioni sollevate dai creditori oppositori, ha ribadito *“che la proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dai coniugi Viola-Esposito appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo e garantisce una migliore soddisfazione di tutti i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Con decreto depositato in data 2/1/2025 il nuovo giudice assegnatario della procedura, dott.ssa Rosa Napolitano, *“rilevato che, all'esito della disposta comunicazione del provvedimento di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i creditori Banca Sistema e Levictus*



hanno sollevato contestazioni; lette le memorie conclusive depositate dai ricorrenti; rilevato che, all'esito delle contestazioni sollevate, la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore non risulta essere stata integrata e/o modificata; ritenuta, tuttavia, l'opportunità di fissare una udienza di comparizione parti funzionale alla risoluzione di contestazioni sollevate" ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 06/02/2025 ore 11:00.

All'udienza del 06/02/2025 l'occ ha dato atto che: 1) nelle more ADER ha precisato ulteriormente il proprio credito in aumento; 2) in data 27/12/2024 il ricorrente ha iniziato una nuova attività lavorativa come lavoratore dipendente; 3) il ricorrente avrebbe dovuto ricevere il TFR maturato ma il precedente datore di lavoro l'ha corrisposto al cessionario del quinto dello stipendio, BANCA SISTEMA, che ha continuato, nelle more della procedura, ad operare trattenute sullo stipendio. Il giudice, sentite le parti, *"tenuto conto della sopraggiunta precisazione del credito di ADER nonché delle circostanze che le spese prededucibili della procedura esecutiva non risultano ancora compiutamente determinate ed inserite in piano"* ha assegnato *"Ai ricorrenti termine di giorni 30 per provvedere all'integrazione della proposta con l'inclusione delle spese della procedura esecutiva nonché dell'importo del credito di ADER così come rideterminato all'esito della precisazione del credito nonché all'occ per depositare breve relazione integrativa"* onerando l'occ di provvedere alla comunicazione della proposta, così come integrata, a tutti i creditori, relazionando, all'esito al giudice ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza.

In data 04/03/2025 gli istanti hanno depositato il piano rimodulato, nel quale, all'esito di una complessiva rideterminazione dell'esposizione debitoria complessiva in € 227.891,77, sono state previste le seguenti soglie di soddisfacimento delle singole categorie di creditori:

- Pagamento in prededuzione delle spese per la procedura esecutiva immobiliare RGE 95/2024 per € 8.615,24 (€ 4.543,61 per il custode/delegato avv. Lauri ed € 4.071,33 per esperto stimatore Ing. Cerciello);
- Pagamento dei compensi OCC al 100,00% come da art. 6 CCII, pari ad € 13.200,00;
- Pagamento dei compensi assistenza tecnica di parte al 75,00% come art. 6 CCII pari ad € 6.201,56;
- Pagamento credito privilegiato immobiliare Leviticus SPV Srl al 65,23% pari ad € 125.775,00 (valore minimo d'asta);
- Pagamenti ADER Napoli Viola ed ADER Esposito al 100,00% pari ad € 8.054,97;
- Pagamento crediti chirografari quali: Cessione del quinto con Banca Sistema SPA: ADER Napoli Viola, ADER Napoli Esposito, Leviticus SPV SRL degradato a chirografo al 10,00% pari ad € 8.544,06.

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione depositata in atti, il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa.

2. Il piano proposto da Viola Raffaele ed Esposito Rosa può essere omologato.



Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 26/09/2024; né in senso ostativo rilevano le deduzioni del creditore opponente Banca Sistema s.p.a. che ha eccepito il carattere misto della debitoria contratta, riconducibile a pregressa attività imprenditoriale dei due coniugi, tale da precludere l'applicazione della disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto, come rilevato dall'occ nella relazione integrativa depositata in atti, la debitoria degli istanti non è in alcun modo riconducibile al precedente svolgimento di attività imprenditoriale, cessata da parte di entrambi (cfr. relazione integrativa occ: *"per la sig.ra Esposito Rosa alla data odierna non c'è traccia di debitoria attribuibile alle attività svolte:*
 - *per il sig. Viola Raffaele, dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si evidenzia debitoria relativa alle seguenti cartelle INPS Sede di Nola: 37120120005297473000, 37120120014237912000, 37120130001844732000, 3712013001032714000, 37120140002268366000, 037120140009000152000, 037120140015856777000, per un totale di € 13.068,84. Tale debitoria risulta dallo stesso estratto di ruolo completamente sgravata. Si evidenzia che la sua P.IVA, n. 04248421218, attribuita il 18-07-2022 è cessata il 22-10-2008. Dal cassetto previdenziale Artigiani & Commercianti, l'attività risulta chiusa il 22-10-2008. Dalla visura Camerale, la ditta denominata "Il Bello delle Donne" di Viola Raffaele risulta cancellata il 15-04-2015 con causale di cessazione di ogni attività dal 22-10-2008");*
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, risultando le entrate degli stessi ed il patrimonio immobiliare non sufficienti a poter adempiere ai debiti da questi contratti, dal momento che in capo agli stessi è stata accertata un'esposizione debitoria pari ad € 227.891,77;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. c dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.



Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *"ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte"* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCII, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.



La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nel licenziamento del Viola, avvenuto nel 2016, e nella successiva difficoltà di ricollocarsi nel mondo del lavoro, nonché

[REDACTED], con il conseguente aggravio di spese a carico del nucleo familiare.



Richiamando, sul punto, quanto evidenziato dall'occ, *“la cassa integrazione prima, il licenziamento e l'assunzione a part-time del sig. Viola Raffaele, [REDACTED] con le conseguenti spese mediche rese all'uopo necessarie, la disoccupazione della sig.ra Esposito che si dedica quotidianamente [REDACTED], hanno inevitabilmente dato luogo al cd. shock, costringendo i debitori in una situazione di sovraindebitamento. Ebbene, si può ritenere che tale condizione di incapacienza si sia verificata indipendentemente dalla volontà e dal comportamento dei debitori, i quali, al contrario, sembrano aver assunto la propria unica obbligazione con diligenza e con la volontà di adempierla correttamente, per poi ritrovarsi nella condizione attuale per cause e motivi esterni ed imprevedibili”* (cfr. relazione particolareggiata OCC).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dagli stessi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita:

- 1) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile;
- 2) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito da Viola Raffaele quale lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato e dalla [REDACTED]
[REDACTED].

Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti, appare ora opportuno esaminare le contestazioni sollevate dai creditori Gardant Liberty Servicing SPA, quale mandataria della Leviticus SPV SRL, e Banca Sistema SPA.

Quanto alla contestazione di eccessiva durata ed assenza di convenienza sollevata da Gardant Liberty Servicing SPA, quale mandataria della Leviticus SPV SRL, nessuno dei rilievi sollevati si palesa pertinente.

Quanto ai rilievi in ordine alla convenienza dell'alternativa liquidatoria, va evidenziato come ai sensi dell'art. 70 comma 9 CCII il giudice può omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di contestazioni dei creditori sulla convenienza della proposta se ritiene che *“comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*.



In ordine alla natura del giudizio comparativo rispetto all'alternativa liquidatoria, si ritiene di dover accedere ad un'interpretazione estensiva, in linea con il *favor debitoris* che permea l'intero codice della crisi e dell'insolvenza, del disposto di cui all'art. 70 comma 9 CCII, che richiede, invero, che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulti "non inferiore" rispetto all'alternativa liquidatoria, formulazione che lascia intendere che - ai fini dell'omologa e nel dissenso espresso del creditore opponente - la proposta deve prevedere un trattamento almeno equivalente a quanto ricavabile dalla liquidazione e non anche migliorativo delle ragioni del creditore opponente.

Nel caso di specie, con particolare riguardo alla proposta di ristrutturazione dei debiti di Viola Raffaele ed Esposito Rosa, deve ritenersi che la proposta di soddisfacimento del creditore opponente Gardant Liberty Servicing SPA, quale mandataria della Leviticus SPV SRL, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'occ, sia non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto consente al predetto creditore di conseguire: 1) il complessivo importo di € 125.755,00 in privilegio, pari al valore di mercato rappresentato dal prezzo minimo d'asta fissata all'ultimo esperimento di vendita, che sarà soddisfatto unitamente ai crediti in prededuzione, mediante il versamento di n. 193 rate mensili a partire dal 1° mese dall'omologa; 2) per la restante parte del credito incapiente, stante a degradazione a chirografo, il soddisfacimento nei limiti del 10%.

Nella relazione particolareggiata allegata in atti l'occ ha evidenziato analiticamente i profili presi in considerazione per concludere nei termini della non convenienza dell'alternativa liquidatoria: *"Il Piano si basa sulla chiara e comprovabile convenienza per il creditore ipotecario rispetto alla procedura di liquidazione in quanto garantisce una soddisfazione maggiore rispetto all'attuale situazione di insolvenza, assicurando, al contempo, un tenore di vita dignitoso ai proponenti ed evitando agli stessi la perdita della loro abitazione. Come già detto, i sigg.ri Viola-Esposito sono proprietari dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, il cui valore di mercato è stato stimato dal CTU, Ing. Cerciello Ferdinando Massimo, in € 167.700,00, nella perizia estimativa effettuata nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare RGE n. 95/2023 pendente innanzi al Tribunale di Nola, dott. Beatrice, in € 167.700,00, con offerta minima fissata in € 125.755,00. Orbene, nel caso in cui l'introdotta procedura esecutiva immobiliare proseguisse con conseguente vendita forzata del bene in oggetto, il valore, in primis, risentirebbe della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all'asta. In base alla consolidata giurisprudenza e all'esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno n. 2 esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del prezzo del 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine. Simulando, quindi, tre tentativi di vendita nella riferita procedura esecutiva immobiliare avremo un'offerta minima pari ad € 70.453,12, somma dalla quale, in caso di aggiudicazione, andranno poi detratte le spese di procedura, i compensi del*



custode e del delegato e le spese di pubblicità per ogni esperimento di vendita compiuto, il tutto a discapito del creditore procedente, da quantificarsi almeno in € 12.000,00. Con la proposta di ristrutturazione, i proponenti (e per essi l'assuntore) si impegnano a pagare, in favore del creditore ipotecario il complessivo importo di € 132.478,36 per una percentuale di soddisfo del 68,71% del debito residuo. Tanto precisato, è di tutta evidenza che la somma messa a disposizione dai sigg.ri Viola-Esposito al creditore ipotecario soddisferebbe integralmente la posizione debitoria ed è maggiore dell'importo che l'istituto finanziario potrebbe recuperare con una vendita forzata andata a buon fine già al terzo tentativo con offerta minima (ipotesi molto ottimistica), poiché, in tal caso, tale somma dovrebbe essere epurata dai costi di procedura. Bisogna considerare, inoltre, che, in caso di vendita del bene nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, si può presumere che il ricavato della vendita vada a soddisfare (in maniera parziale e comunque con una percentuale inferiore rispetto a quanto proposto nel piano) il solo creditore ipotecario (considerata l'incapienza del bene ipotecato), lasciando totalmente insoddisfatti tutti gli altri creditori. Al contrario, con il piano proposto anche i creditori con privilegio mobiliare e quelli chirografari, benché per questi ultimi in misura ridotta, vedrebbero soddisfatti i loro crediti. Pertanto il piano proposto include il pagamento integrale del creditore ipotecario e ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (considerando tre tentativi di vendita)...omissis... procedendo con una valutazione di comparazione e bilanciamento tra i due scenari alternativi, sembrerebbe più favorevole, in termini di flussi di cassa, la proposta presentata dai sigg.ri Viola-Esposito. Infatti, con l'alternativa liquidatoria il creditore ipotecario Leviticus SPV S.r.l. sarebbe soddisfatto in misura assai ridotta rispetto alla ristrutturazione dei debiti proposta. Alla luce di tutto quanto esposto lo scrivente gestore, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII, ritiene che la proposta risulti oggettivamente conveniente nel pieno rispetto dell'alternativa liquidatoria, giacché viene assicurato al creditore procedente il pagamento integrale del proprio credito. Senza dire che, come già riferito innanzi, l'immobile di proprietà dei proponenti oggetto di procedura esecutiva immobiliare, è l'abitazione in cui gli stessi vivono con i dui figli di cui uno disabile. Il perfezionamento della procedura forzata comporterebbe non solo la perdita dell'immobile ma anche la necessità per i proponenti di provvedere alla ricerca di un altro immobile da condurre in locazione con un ulteriore aggravio di spese e conseguente riduzione del reddito. Il tutto in violazione dello spirito della Legge, il cui principio ispiratore è quello della cd. "second chance" accordata agli imprenditori e ai consumatori che si sono distinti per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. In merito ai creditori muniti di privilegio mobiliare generale, giova sottolineare che la proposta presentata prevede una soddisfazione totale del credito ed è sicuramente, allo stato, più vantaggiosa rispetto all'alternativa



liquidatoria, ossia un'eventuale procedura esecutiva di pignoramento presso terzi. Senza dire che i debitori assicurano anche il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 10%. Per quanto riguarda la durata del piano, la stessa non sembra rappresentare un limite all'omologazione della proposta, apparendo, di contro, compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante, un contratto di mutuo, la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. Rispetto alle alternative liquidatorie analizzate, quindi, si palesa la convenienza del piano proposto oggi dai debitori per la ristrutturazione della propria condizione di sovraindebitamento, rappresentando lo stesso un buon compromesso tra le ragioni dei sigg.ri Viola-Esposito e quelle dei creditori".

Deve, pertanto, ritenersi che la proposta di ristrutturazione dei debiti di Viola Raffaele ed Esposito Rosa consenta un soddisfacimento delle ragioni del creditore opponente in misura non solo non inferiore, ma addirittura più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione del *quantum* garantito al creditore stesso, che si palesa verosimilmente superiore a quanto potrebbe essergli riconosciuto in caso di alternativa liquidatoria, destinata ad essere pregiudicata, oltre che dall'alca, dai costi e dai tempi delle vendite immobiliari, anche dalla decurtazione di valore fisiologicamente insita nelle procedure di vendita coattiva (e che porta all'aggiudicazione degli immobili per prezzi di sovente prossimi alla soglia del 40-50% del valore di stima).

Quanto, poi, ai rilievi attinenti all'eccessiva durata del piano, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto "omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non



potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura".

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "second chance", ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata notevole, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche dei debitori, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta comunque una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso,



che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione, la necessità di tutelare e garantire il diritto fondamentale all'abitazione nonché la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Quanto alle contestazioni sollevate da Banca Sistema s.p.a., anche queste risultano infondate e non accoglibili in quanto: 1) per quanto concerne i profili di inammissibilità della domanda proposta per assenza del requisito soggettivo, non rivestendo gli istanti la qualità di consumatori alla luce della riconducibilità della relativa esposizione debitoria anche a pregressa attività di impresa, va evidenziato che, come posto in rilievo dall'occ, nessuno dei debiti inseriti nella proposta di ristrutturazione dei debiti risulta riconducibile alla precedente attività di impresa degli istanti (cfr. *relazione occ*: *"la ditta individuale intestata al sig. Viola "il bello delle donne" la P. IVA è stata chiusa il 31-12-2006 (all. 3 depositato) e cancellata dalla Camera di Commercio nel 2014; la ditta individuale intestata alla sig.ra Esposito "Malizia di Esposito Rosa" la P.IVA è stata chiusa ad ottobre 2008 (all. 3.1 depositato) e non risultano debitoria all'attività esercitata"*); 2) le masse attive e passive facenti capo agli istanti risultano specificamente distinte nella proposta di ristrutturazione dei debiti; 3) le allegazioni delle parti e la documentazione prodotta a sostegno delle stesse risultano idonee a comprovare che, come sopra evidenziato, gli istanti si sono trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole.

Quanto, poi, alla contestazione afferente al profilo della non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziata l'inammissibilità dell'opposizione, avendo il creditore opponente colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'occ nella relazione particolareggia in atti.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*. Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis*



del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.*

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *“Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”*). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. più di recente Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: *“non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l'istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell'adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul*



grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L'onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull'intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l'onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull'intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte").

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione della cessione del quinto dello stipendio n. 106749 con Banca Sistema SPA (sottoscritta il 21-11-2022), intervenuta quando gli istanti già risultavano ampiamente esposti sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sui contraenti, a tutela della propria posizione negoziale, come evidenziato dall'occ il quale ha effettivamente posto in rilievo come tale creditore si sia limitato a richiedere la mera compilazione del questionario sul merito creditizio ("Sulla valutazione del merito creditizio della Banca Sistema SPA si osserva che oltre alla compilazione del questionario non è stata eseguita nessuna istruttoria come richiede la legge").

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità dei clienti, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano in ordine al profilo della convenienza della proposta, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'occ, che la cessione del quinto sottoscritta con Banca Sistema s.p.a. abbia determinato un aggravamento della situazione debitoria degli istanti.

Vale, peraltro, appena il caso di rilevare come la contestazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, oltre a palesarsi inammissibile, risulta infondata anche nel merito sulla scorta delle medesime considerazioni sopra riportate in ordine alla contestazione di convenienza dell'alternativa liquidatoria formulata dal creditore Gardant Liberty Servicing SPA, quale mandataria della Leviticus SPV SRL.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.



P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Viola Raffaele ed Esposito Rosa**;
- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziaria.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 04.06.2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano



